

SENT. N. 3717/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai seguenti magistrati

dott. Luciano PAGLIARO Presidente
dott. Antonio NENNA Giudice estensore
dott. Giuseppe GRASSO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 55716 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) Li Causi Vito, nato a Castelvetro (TP) il 17/10/1946, ivi residente in via Giovanni Gentile, n.11;

2) Pollina Tommaso, nato a Castelvetro il 30/01/1940 e ivi residente in via Giovanni Gentile, n.237;

3) Messina Filippo, nato a Castelvetro il 7/01/1951 e ivi residente in via XX settembre, n.35/B,

tutti e tre rappresentati e difesi dall'avv. Vito Signorello, giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell'avv. Benedetto Giordano, via Don Orione, n. 29;

4) Clemente Francesco, nato a Castelvetro (TP), il 18/08/1928 ed ivi residente in via XXIV maggio, n.6-2;

5) Caradonna Benito, nato a Castelvetro (TP) il 9/09/1934 e ivi residente in Via Catullo, n.4, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Pibiri, giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Generale Arimondi, n.2/Q;

6) Cammarata Rosario, nato a Castelvetro (TP) il 26/10/1951 e ivi residente in via XX settembre, n.18/1;

7) Di Bella Giuseppe, nato a Castelvetro (TP), il 16/09/1952 e ivi residente, in via Ferdinando Magellano, H;

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 ottobre 2011, il relatore, dott. Antonio Nenna, il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Anna Luisa Carra e l'Avv. Daniela Pibiri, quale difensore del convenuto Caradonna Benito e, per delega dell'Avv. Vito Signorello, per i convenuti Li Causi Vito, Pollina Tommaso e Messina Filippo.

Ritenuto in

FATTO

In data 15.07.2005 il Comune di Castelvetro trasmetteva alla Procura presso questa Sezione giurisdizionale, ex art. 23, comma 5, **legge n. 289/2002**, la delibera del Consiglio comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio n.62 del 17.05.2005, riguardante l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n.27/2005 di condanna dell'Ente al pagamento d'interessi, rivalutazione e spese di giudizio, per complessivi euro 8.406,59.

La predetta sentenza del Tribunale di Marsala è passata in giudicato il 28.02.2006.

Come risulta in atti, il Comune era stato citato in giudizio dalla società SOCES s.r.l., in data 26.11.1990, per il pagamento d'interessi dovuti al ritardo con cui era stato pagato un suo credito, riconosciuto nel 1987 con delibera di Giunta n.1209 del 17/10/1987 e pagato, invece, soltanto circa tre anni dopo, in data 13/9/1990.

Il credito di cui trattasi conseguiva all'intervenuta ultimazione (in data 14.11.1980) dei lavori relativi alla costruzione di una scuola materna (in virtù di contratto di appalto pubblico stipulato con l'ente il 30.06.1979).

Infatti, a seguito di richiesta del 23.09.1986 della società SOCES s.r.l., la Giunta Municipale (presenti gli odierni convenuti), con la menzionata delibera n.1209 del 17.10.1987, nell'approvare i conteggi revisionali, liquidava l'importo di lire 13.113.462 senza però assumere il relativo impegno contabile.

Di conseguenza, in assenza di quest'ultimo, solo circa 20 mesi dopo si poté procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio (con delibera C.C. n.199 del 20.06.1989), successivamente liquidato con atto commissariale n.540 del 24.05.1990 ed infine pagato, come detto, solo in data 13.09.1990 (circa 35 mesi dopo la delibera G.M. n.1209/1987).

Ritenendo che i responsabili del danno, fino ad euro 4.803,60 (somma calcolata attribuendo alla responsabilità degli odierni convenuti un ritardo di 20 mesi sui totali 35), fossero coloro che avevano adottato la delibera di G.M. n.1209 del 17.10.1987, in carenza di copertura finanziaria e, comunque, in assenza di

impegno di spesa, veniva emesso, in data 30 marzo 2009, invito a dedurre nei loro confronti (inviti notificati dal 4.04.2009 all'8.04.2009).

La Procura regionale valutando, quindi, sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, citava in giudizio i sigg.ri Li Causi Vito, Pollina Tommaso, Messina Filippo, Clemente Francesco, Caradonna Benito, Cammarata Rosario e Di Bella Giuseppe, con atto depositato il 30.09.2009 (ritualmente notificato tra l'11 ed il 15.12.2009), chiedendone la condanna al pagamento in favore del Comune di Castelvetro (TP) della somma predetta di € 4.803,60, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento.

I convenuti Li Causi, Pollina e Messina, costituitisi in giudizio con memoria depositata il 15.09.2010 per il tramite del difensore incaricato, avvocato Vito Signorello, dopo avere provveduto a ricostruire i fatti di causa, hanno dedotto la prescrizione, l'inesistenza della copertura finanziaria, la mancanza di colpa grave e di nesso causale. Inoltre, in subordine, hanno rilevato che comunque i mesi da tenere in considerazione, ai fini del calcolo, dovevano essere soltanto 14 (essendo i suddetti rimasti in carica solo sino al dicembre 1988) e pertanto il danno erariale contestato poteva essere al massimo pari a € 3.362,52.

Il convenuto Caradonna Benito, costituitosi con memoria depositata il 23.09.2010, per il tramite dell'avv. Daniela Pibiri, ha dedotto che il danno contestato non poteva essere riferito alla delibera di G.M. n. 1209/1987 bensì alla responsabilità del Commissario Straordinario che, con la delibera n.540 del 1990, aveva liquidato soltanto la sorte capitale mentre aveva l'obbligo di liquidare anche gli interessi dal momento dell'approvazione del compenso revisionale al momento dell'effettivo soddisfo. Inoltre ha sostenuto che "in fase di saldo revisionale dei prezzi, l'ufficio competente in via principale ad accertare la situazione contabile era l'UTC. Di conseguenza, nessun visto era stato apposto dalla ragioneria perché superfluo". Ha pure ricordato che la delibera in questione è stata assoggettata con esito favorevole al controllo di legittimità della Commissione Provinciale di Controllo, all'epoca esistente e competente. Infine ha affermato l'assenza di colpa grave.

Con ordinanza a verbale del 6.10.2010, questa Sezione giurisdizionale disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione con l'avvertimento di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e il rinvio all'udienza del 22 marzo 2011 per la trattazione del giudizio.

L'atto di citazione rinnovato è stato, quindi, depositato in data 11.10.2010.

In detta udienza, tuttavia, è risultato necessario procedere ad un ulteriore rinvio per l'adesione dei patrocinanti dei convenuti all'astensione proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Con atto depositato in data 1.06.2011, la Procura regionale chiedeva fosse dichiarato estinto il giudizio nei confronti del sig. Cammarata Rosario, deceduto il 7.03.2011, ritenendo, inoltre, che essendo la condotta allo stesso contestata ascrivibile a colpa grave e non a dolo, non sussistevano, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20.1994, i presupposti per la prosecuzione del giudizio a carico degli eredi.

I convenuti Clemente Francesco e Di Bella Giuseppe, benché ritualmente intimati, né si costituivano né erano rappresentati.

All'udienza di discussione odierna il Vice Procuratore Generale, dott.ssa Anna Luisa Carra, riproponeva contenuto e conclusioni, in termini di condanna, dell'atto di citazione.

L'avv. Daniela Pibiri confermava le conclusioni di cui alle memorie già depositate.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare va dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 e 171 c.p.c., la contumacia dei convenuti Clemente Francesco e Di Bella Giuseppe, che, sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.

Sempre in via preliminare, deve esser dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità sollevata dalla difesa dei sig.ri Li Causi, Pollina e Messina.

Infatti, nella fattispecie si chiede il risarcimento di un danno cosiddetto indiretto, in quanto manifestatosi in conseguenza del passaggio in giudicato di sentenza e, pertanto, il dies a quo, per consolidata giurisprudenza, decorre, appunto, dal suo passaggio in giudicato, perché in quel momento si perfeziona l'obbligo di pagare ed il danno diventa certo, attuale e definitivo.

Poiché nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Marsala è passata in giudicato il 28.2.2006, è evidente che l'azione del Pubblico Ministero si appalesa tempestiva.

Venendo all'esame del merito della fattispecie, il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

Tanto premesso, sussistendo nella fattispecie che ci occupa i predetti elementi, nel merito, l'azione è fondata.

In primo luogo ricorre una condotta che presenta i connotati dell'antigiuridicità: il ritardo nel pagamento della somma di £ 13.375.731 (€ 8.406,59) – quale differenza per compenso revisionale dovuta dal Comune di Castelvetro alla SOCES s.r.l.- da cui è derivata la condanna dell'Ente al pagamento degli oneri accessori. Tale ritardo è causalmente ricollegabile alla delibera n.1209 del 17.10.1987 con cui la Giunta Municipale ha deliberato di approvare i conteggi revisionali disponendo il pagamento di quanto richiesto dalla SOCES s.r.l. senza all'uopo seguire la procedura prevista dalle norme di contabilità.

La menzionata delibera di G.M. del 1987 doveva inoltre disporre contestualmente la liquidazione anche degli accessori di legge (interessi).

Infatti, l'art. 1 della legge n. 700/1974 estendeva al pagamento della rata di saldo per compenso revisionale la disciplina degli interessi di cui all'art. 36 del

Capitolato generale delle opere pubbliche approvato con **D.P.R. n. 1063/1962** (applicabile ai contratti di pubblico appalto stipulati dai comuni siciliani in virtù del richiamo contenuto nell'art. 9 della L.R. n. 21/1973) mentre l'**art. 1 della legge n. 741/1981** disponeva che il pagamento degli interessi da ritardato pagamento doveva essere computato e corrisposto in occasione del pagamento successivo, in conto o a saldo, senza necessità di alcuna riserva o domanda specifica.

Pertanto non può negarsi che i soggetti convenuti in giudizio hanno contravvenuto ad un preciso obbligo, che è posto in diretta correlazione ad un principio cardine della contabilità pubblica, quale quello di reperire preventivamente la copertura finanziaria di una spesa, mediante l'assunzione dell'apposito impegno sul competente capitolo di bilancio, impegno che, come noto, determina l'accantonamento della somma da utilizzare per lo specifico fine previsto e, quindi, l'indisponibilità della somma stessa ad altri fini. Detta inadempienza è imputabile agli amministratori in questione che si sono limitati al vago riferimento, contenuto nel punto 2 della citata delibera e cioè che "alla somma di £ 13.375.731 si provvederà trovando disponibilità fra le somme del progetto esecutivo di che trattasi".

E trattandosi di "principio cardine", concernente un momento essenziale nello schema comportamentale tipico regolante il potere erogatorio della spesa degli amministratori comunali - sancito dall'art. 50 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dall'art. 252 T.u.l.c.p. 3 marzo 1934, n. 383, nonché reiterato dall'**art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000** che ha rafforzato e dato rinnovata coerenza ai principi giuscontabilistici - il Collegio non può non considerare tale inosservanza, sempre stigmatizzata dalla giurisprudenza di questa Corte, come correlata ad una condotta improntata ad una grave superficialità e noncuranza.

Ciò tenuto conto anche di un effettivo nesso di causalità intercorrente tra la detta condotta ed il danno prodottosi. La grave carenza contenutistica della delibera (assenza di impegno contabile) ha pregiudicato la possibilità di adempiere con la dovuta tempestività al pagamento delle competenze alla SOCES s.r.l.

Invero, quantunque il ritardo di ulteriori 21 mesi, intercorso successivamente alla cessazione dalla carica della G.M. qui convenuta, non possa imputarsi

direttamente a quest'ultima, non può non rilevarsi l'inidoneità della cessazione dalla carica (avvenuta nel dicembre 1988) ad interrompere il nesso eziologico fra la condotta antidoverosa, consistente nell'aver deliberato una spesa senza il relativo impegno, e l'evento dannoso costituito dagli oneri accessori pagati dal Comune di Castelvetro.

Di talchè non può revocarsi in dubbio che l'ulteriore ritardo di 21 mesi che si è aggiunto a quello di 14 già decorso, lungi dall'essere causa di responsabilità per colpa grave degli amministratori succeduti agli odierni convenuti - stante che gli stessi, per procedere al pagamento della somma in favore della SOCES s.r.l., hanno dovuto necessariamente seguire un iter che prevede determinati tempi tecnici - è la diretta conseguenza dell'originaria condotta antidoverosa che in questa sede si contesta agli odierni convenuti.

Invero, secondo la teoria della causalità adeguata, condivisa da questo giudice, allorché la sequenza causale si interrompe per effetto dell'inserimento di un'azione esterna alla stessa, al fine di verificare che non vi sia stata interruzione del nesso eziologico basta accertare che l'evento dannoso si sarebbe comunque prodotto senza l'azione successivamente intervenuta, per imputare l'evento dannoso interamente a chi ha posto in essere la sequenza comportamentale prevalente.

Applicando la suddetta teoria al caso di specie, si sarebbe potuto pervenire, ove la Procura non avesse limitato la pretesa risarcitoria alla somma di € 4.803,60, corrispondente a 20 mesi sui 35 di ritardo complessivo, a considerare l'assenza di impegno contabile quale condotta antidoverosa produttiva dell'intero danno di € 8.406,59 (corrispondente a quanto pagato dal Comune di Castelvetro per effetto del ritardo di 35 mesi nel pagamento di quanto dovuto alla SOCES s.r.l.).

Tuttavia, tenuto conto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., questo giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda per cui gli odierni convenuti possono essere condannati nei limiti da questa individuati, vale a dire al pagamento di non più di € 4.803,60, che è la somma che corrisponde a quanto pagato dal Comune di Castelvetro a titolo

di oneri accessori per il ritardo nel pagamento della residua parte dei conteggi revisionali per i 20 mesi intercorsi tra la data della delibera G.M. n.1209 del 17.10.1987 e la data della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte degli amministratori succeduti agli odierni convenuti (delibera C.C. n.199 del 20.6.1989).

Pertanto, privo di pregio appare quanto affermato dalla difesa del Caradonna in ordine ad una presunta responsabilità del Commissario Straordinario che, con la delibera n.540 del 1990, avrebbe liquidato soltanto la sorte capitale mentre aveva l'obbligo di liquidare anche gli interessi dal momento dell'approvazione del compenso revisionale al momento dell'effettivo soddisfo. Così opinando non si tiene nel debito conto che la debenza di questi ultimi costituisce la conseguenza patologica di un comportamento dovuto dagli amministratori dell'epoca e non piuttosto l'oggetto di un'obbligazione cui era tenuto il Commissario che non ha fatto altro che disporre il pagamento di quanto dovuto dal Comune di Castelvetro adottando, con i poteri della G.M., la delibera di liquidazione delle spese contenente, a differenza di quella erroneamente adottata nel 1987 dalla G.M., l'indicazione dell'imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio e l'attestazione della capienza dello stesso. Non ha alcun rilievo, pertanto, il fatto che il Commissario Straordinario non abbia liquidato gli interessi essendo questi comunque maturati non per effetto della condotta antidoverosa di quest'ultimo bensì, come sopra riferito, per effetto del comportamento erroneo posto in essere a monte dalla G.M. composta dagli odierni convenuti.

Per le superiori ragioni va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti in ragione della presunta legittimazione del Commissario Straordinario.

Altrettanto destituita di fondamento appare l'ulteriore eccezione secondo cui, alla luce dell'art.23 della L.R. n. 21/1985, "nel caso specifico non necessitava il visto del Ragioniere del Comune in quanto il visto di regolarità contabile era già stato apposto al momento dell'approvazione e del finanziamento del progetto. In fase di saldo revisionale dei prezzi, l'ufficio competente in via principale ad

accertare la situazione contabile era l'UTC. Di conseguenza, nessun visto era stato apposto dalla ragioneria perché superfluo".

Il superiore percorso argomentativo è inficiato da un vizio di fondo: confonde la procedura di approvazione della contabilità finale che fa capo al Direttore dei lavori e all'Ingegnere Capo, e che attiene ad attività di amministrazione attiva, dalla procedura di controllo contabile che fa capo all'ufficio di ragioneria dell'Ente e che attiene alla verifica di capienza del capitolo di bilancio pertinente e della imputazione della spesa allo stesso attraverso la creazione del vincolo di destinazione sulla somma destinata ad una determinata spesa. Che non è altro che il c.d. impegno di spesa la cui assenza è stata causa del danno di cui si discute in questa sede.

Parimenti priva di fondamento è la tesi difensiva che assume una legittimità della procedura di spesa sulla base dell'esito positivo del controllo di legittimità del Segretario Comunale e della Commissione Provinciale di Controllo dell'epoca.

Anche qui si è fatta confusione. Si è confuso il controllo di legittimità, all'epoca intestato al Segretario Comunale ed alla Commissione Provinciale di Controllo, con il controllo di regolarità contabile sulla spesa, che attiene anche al merito della spesa, e che è intestato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente.

Tanto premesso quest'organo giudicante deve dichiarare estinto il giudizio nei confronti del sig. Cammarata Rosario, deceduto il 7.03.2011, ritenendo, inoltre, che, essendo la condotta allo stesso contestata ascrivibile a colpa grave e non a dolo, non sussistono, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20.1994, i presupposti per la prosecuzione del giudizio a carico degli eredi.

Di conseguenza dall'importo del danno contestato in citazione (€ 4.803,60) deve dedursi la quota-parte che sarebbe stata addebitata al sig. Cammarata Rosario (1/7° pari ad € 686,22)

Pertanto il Collegio condanna i sigg.ri Li Causi Vito, Pollina Tommaso, Messina Filippo, Clemente Francesco, Caradonna Benito e Di Bella Giuseppe a pagare, con ripartizioni interne equivalenti, in favore del comune di Castelvetro (TP) la somma di € 4.117,37 (da maggiorarsi di rivalutazione monetaria dalla data

dell'evento dannoso), importo cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino al soddisfo.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 55716 del registro di segreteria,

- dichiara estinto il giudizio nei confronti del sig. Cammarata Rosario;

- in accoglimento della domanda della Procura Regionale, CONDANNA i sigg.ri Li Causi Vito, Pollina Tommaso, Messina Filippo, Clemente Francesco, Caradonna Benito e Di Bella Giuseppe a pagare con ripartizioni interne equivalenti la somma di € 4.117,37, in favore del comune di Castelvetro (TP), con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., dalla data dell'esborso effettuato e fino al giorno del deposito della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma così rivalutata da calcolarsi dal predetto deposito e sino al soddisfo; pone, altresì, a carico dei convenuti le spese processuali che fino alla presente fase di giudizio si liquidano, a favore dello Stato, in € 679,18.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 17 ottobre 2011.